

**PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'UNIONE RUBICONE E MARE (FC) ED I COMUNI DI CESENATICO (FC), SOGLIANO AL RUBICONE (FC), GAMBETTOLA (FC) E LONGIANO (FC).**

**CHIARIMENTI**

**1) D:** Si chiede conferma del fatto che, non potendo sottoporre il contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di risoluzione/recesso, conclusione anticipata/sospensione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 comma 2 del D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione.

**R:** *L'art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/15 riconosce l'obbligo a carico dell'Utilizzatore di rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Tale obbligo deve intendersi riferito al periodo di vigenza del contratto fra Somministratore ed Utilizzatore.*

*L'art. 23 del CSA elenca i casi in cui il contratto stipulato fra l'Unione ed il Somministratore può essere legittimamente risolto, con conseguente venir meno, per l'Unione, dell'obbligo di corrispondere alcunché all'Agenzia.*

*L'art. 45 del CCNL Agenzie per il Lavoro stabilisce che, in caso di interruzione della missione prima della scadenza del contratto a tempo determinato per il mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso, al lavoratore non spetta il trattamento economico originariamente previsto. Laddove, invece, la missione si interrompa prima della scadenza naturale per cause diverse dal superamento del periodo di prova o dalla giusta causa di recesso, allora la stessa norma prevede che al lavoratore debba essere integralmente riconosciuto il trattamento economico originariamente previsto.*

*Pertanto, dalla lettura combinata delle norme sopra citate, si conferma che, in caso di interruzione anticipata della missione, l'Unione rimborserà all'Agenzia gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore solo nell'ipotesi di interruzione anticipata determinata da cause diverse dal superamento del periodo di prova o dalla giusta causa di recesso.*

**2) D:** Dal combinato disposto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 81/15 e dall'art. 41 del D. Lgs. 81/08 non può che desumersi l'onere di legge – non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento e la responsabilità del costo delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria nonché gli obblighi relativi ai DPI.

**R:** *Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 81/15, il Somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e deve formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, in conformità al D. Lgs. 81/08. La mancata valutazione (specifica, ossia in relazione alle mansioni oggetto della missione) dei rischi lavorativi, infatti, costituisce una delle ipotesi di non stipulabilità del contratto di somministrazione, il quale deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di eventuali rischi per la salute e per la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate.*

*L'art. 40, comma 8 del CCNL delle Agenzie di Lavoro Interinale pone, invece, a carico dell'Utilizzatore la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, mentre il successivo comma 9 prevede che il medico competente dell'utilizzatore fornisca al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/08.*

*Dal combinato disposto dalle norme sopra richiamate, si evince, quindi, che gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono ripartiti fra Somministratore ed Utilizzatore. A quest'ultimo, in particolare, spettano gli adempimenti connessi all'esecuzione della*

*prestazione lavorativa, quali la fornitura degli eventuali DPI e le visite mediche, anche ai fini del rilascio della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/08. Con riferimento alle disposizioni del CSA riportate nel quesito, si forniscono, quindi, le seguenti precisazioni:*

- art. 5, comma 5: si conferma*
- art. 6 (ultimo comma): si conferma*
- art.7 lettera g): si conferma*
- art. 10 punto 10): sorveglianza sanitaria (visite mediche) a carico dell'Utilizzatore; dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti per le mansioni assegnate ai prestatori sono a carico dell'Utilizzatore e non del Somministratore; informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08 e all'art. 35 del D. Lgs. 81/15 sono a carico del Somministratore.*